



COMUNE DI NARDÒ

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DENOMINATO "ALBO FORNITORI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DEL COMUNE DI NARDÒ"

Il Comune di Nardò rende noto che verrà formato un elenco di fornitori per l’affidamento di servizi e forniture sottosoglia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza e parità di trattamento, secondo quanto previsto dal Titolo I (Principi Generali) del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei Contratti.

Art. 1 - Finalità dell’istituzione dell’Elenco Fornitori	2
Art. 2 - Struttura dell’elenco e durata	2
Art. 3 - Prescrizioni generali.....	2
Art. 4 - Requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco	2
Art. 5 - Modalità di iscrizione	4
Art. 6 - Accertamento di idoneità ed iscrizione	4
Art. 7 - Periodo di validità dell’iscrizione, revisione procedura rinnovo.....	5
Art. 8 - Non iscrivibilità, sospensione e cancellazione dall’Albo	5
Art. 9 - Criterio di utilizzo dell’Albo	6
Art. 10 - Avvertenze	7
Art. 11 - Ulteriori informazioni.....	7
Art. 12 - Pubblicità ed informazione.....	7
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	7

Art. 1 - Finalità dell'istituzione dell'Elenco Fornitori

Il presente Avviso disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco di Fornitori (di seguito denominato Elenco) che la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare per l'individuazione di Operatori Economici idonei a fornire forniture e servizi.

La normativa di riferimento è costituita:

- dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- dall'art 50 del D. Lgs. 36 aprile 2023: "Procedure per l'affidamento" dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici nonché dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Le disposizioni dell'Avviso dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente Avviso ha lo scopo di definire i requisiti che gli operatori economici devono possedere al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione all'elenco, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 2 - Struttura dell'elenco e durata

L'istituendo elenco sarà idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sottosoglia, nonché ad assicurare la pubblicità dell'attività negoziale dell'Ente.

L'elenco è di carattere aperto (sarà aggiornato con cadenza mensile), tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di partecipazione potranno richiedere l'iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, possono presentare istanza di iscrizione selezionando la/le classi merceologiche di riferimento coerenti con l'oggetto sociale quale risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. Sarà possibile richiedere con una sola istanza l'iscrizione a più categorie merceologiche.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Pena l'esclusione, gli Operatori Economici interessati saranno tenuti a soddisfare tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso.

Art. 4 - Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli Operatori Economici contemplati all'art. 65 p. 2 del D. Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale come di seguito elencati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 - ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

I soggetti elencati non devono trovarsi in una o più delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 94 e 95 del D. lgs n. 36/2023 e non devono essere destinatari di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e/o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delle seguenti disposizioni normative ovvero di ulteriori disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia:

- art. 14 D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro);
- art. 17 Legge 19 marzo 1990, n.55.(divieto di intestazione fiduciaria);
- Legge 68/99 disabili;

Ai fini dell'iscrizione all'Albo e della relativa permanenza gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale:

Requisiti di ordine generale: gli operatori economici interessati dovranno dichiarare di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D. lgs. n. 36/2023;

Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell'art. 100 del D. lgs 36/2023:

- a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con specificazione del tipo di attività relativa alla/e categoria/e merceologiche per le quali si richiede l'inserimento nell'elenco;
- b) se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali per gli appalti pubblici di lavori, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito con specificazione del tipo di attività relativa alla/e categoria/e merceologiche per le quali si richiede l'inserimento nell'elenco;
- c) abilitazioni, autorizzazioni od iscrizioni ad albi, ordini, collegi eventualmente previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività relative alle categorie merceologiche o delle attività professionali prescelte;

Requisiti di capacità tecnica e professionale: gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla normativa vigente per l'espletamento di forniture e servizi corrispondenti alla categoria merceologica di interesse.

Gli operatori, inoltre, potranno dichiarare il possesso di eventuali certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità" nonché qualsiasi altra certificazione atta a comprovare la propria capacità.

È fondamentale che l'operatore economico selezioni adeguatamente una o più categorie merceologiche per le quali iscriversi in quanto è attraverso la categoria merceologica che la Stazione appaltante effettuerà gli inviti in caso di procedura di gara.

In ogni caso, gli operatori economici devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007 (DURC).

Il possesso dei requisiti generali e soggettivi è attestato dall'O.E. con la compilazione del DGUE messo a disposizione dalla piattaforma, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. Il DGUE compilato elettronicamente dovrà essere scaricato in formato *.pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante e caricato sulla piattaforma. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e comunque a confermare il permanere dei requisiti dichiarati ogni 12 mesi, pena cancellazione dall'Albo. In caso di affidamento, si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, pena l'immediata decadenza dell'iscrizione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

L'albo è tenuto in forma esclusivamente elettronica. Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma TuttoGare del Comune di Nardò; la documentazione obbligatoria da allegare, in formato *.pdf firmato digitalmente in formato CADES (file con estensione p7m) o PAdES (firma incorporata nel file *.pdf) dal legale rappresentante, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla piattaforma, è la seguente:

- Modello di domanda di iscrizione (Allegato A) da redigere su carta intestata;
- DGUE;
- eventuale ulteriore documentazione (certificazioni di qualità ed ambientali eventualmente possedute; ecc).

Alla Domanda deve essere allegata copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta/professionista;

In caso di società, consorzi, cooperative, rete d'impresa è necessario allegare alla domanda statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza della sottoscrizione della domanda con firma digitale o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

L'iscrizione in elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limiti temporali e la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale ha valore di notifica. Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle domande, delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l'iscrizione in elenco delle domande regolari è stabilito in giorni max 30 dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento.

Art. 6 - Accertamento di idoneità ed iscrizione

Le domande di iscrizione all'Elenco dei Fornitori saranno valutate dall'Ente entro max 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. L'elenco completo delle imprese inserite nell'Albo, verificata, per ciascun istante, la completezza della documentazione trasmessa, verrà pubblicato sulla piattaforma di *eprocurement* della stazione appaltante.

Gli Operatori iscritti sono tenuti a comunicare al Comune di Nardò per il tramite della piattaforma ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto medesimo.

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuato mediante controllo formale della documentazione presentata.

Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione.

La mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, fermo restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere in ogni momento controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese e dai Professionisti, con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo.

Art. 7 - Periodo di validità dell'iscrizione, revisione procedura rinnovo

Periodo di validità dell'iscrizione le Imprese permangono nell'iscrizione all'Albo per due anni successivi dalla richiesta di iscrizione e fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e/o cancellazione.

Revisione

Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione:

- a) senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, su iniziativa dell'operatore economico, ogni qual volta si verificano circostanze atte a modificare il contenuto della dichiarazione presentata per l'iscrizione;
- b) qualora l'Ente ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti;
- c) qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto.

La messa in revisione della domanda comporta l'invio di una comunicazione all'operatore economico contenente la richiesta di produrre i chiarimenti o la documentazione necessaria, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c).

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'iscrizione in elenco viene sospesa immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della documentazione richiesta, sempre che essa sia completa e che non risultino motivi di esclusione.

Si precisa inoltre che l'intervenuta modifica del codice fiscale o della partita iva dell'operatore economico comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco con possibilità, comunque, per l'operatore subentrato di iscriversi ex novo.

È facoltà dell'Ente di cancellare dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- siano incorsi in uno dei motivi di esclusione artt. 94, 95, 98 del D. Lgs 36/2023 accertato anche mediante controlli a campione effettuati dall'Amministrazione.

Della cancellazione è data notizia via pec all'operatore economico interessato.

Art. 8 - Non iscrivibilità, sospensione e cancellazione dall'Albo

Non possono essere iscritti all'Albo, i soggetti che non possiedono i requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionali, capacità economica e finanziaria, secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023;

Il soggetto nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

Può essere disposta d'ufficio la sospensione per un periodo adeguato o la cancellazione del fornitore dall'Albo qualora si riscontrino nei suoi confronti quanto segue:

- a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa;
- b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- c) cessazione di attività professionale;
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al soggetto;
- e) grave errore nell'esercizio dell'attività;
- f) ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- g) inadempienze contrattuali accertate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- h) ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Art. 9 - Criterio di utilizzo dell'Albo

L'Amministrazione si riserva di utilizzare l'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) selezione degli operatori economici da invitare a gare disciplinate dal D. Lgs 36/2023;
- b) affidamento di servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 76 del D. Lgs. 36/2023;
- c) acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal Codice;
- d) rilevamento dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l'art. 77 del Codice;
- e) strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alla procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 72 del D. Lgs. 36/2023, alla procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 73 del nuovo Codice D. Lgs. 36/2023 al dialogo competitivo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 36/2023 e al partenariato per l'innovazione di cui all'art. 75 del D. Lgs. 36/2023;
- f) altri casi individuati e previsti dalla legge.

L'Albo verrà utilizzato dall'Ente come strumento per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o indagini di mercato nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all'esperimento di acquisti utilizzando tali procedure.

L'Amministrazione potrà selezionare gli operatori da invitare a singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all'Albo, quali, ad esempio, eventuali certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità" nonché qualsiasi altra certificazione atta a comprovare la propria capacità tecnica.

Trattandosi di un elenco di operatori economici aperto a tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice e senza limiti di tempo, l'iscrizione equivale alla manifestazione di interesse ad essere invitati per le eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per le categorie merceologiche spuntate dall'operatore economico stesso tramite scelta al momento dell'iscrizione all'Albo.

La Stazione appaltante potrà decidere di invitare alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture un numero limitato di operatori economici nel rispetto della normativa vigente ovvero tutti gli iscritti ad una certa sezione dell'Albo o ancora, operatori economici non presenti nell'Albo. Nel caso in cui in elenco siano presenti più iscritti per una data categoria merceologica oggetto della procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) potrà scegliere tra invitare tutti gli iscritti o viceversa procedere a sorteggiare tra gli iscritti un numero di operatori economici compreso tra un numero minimo ed un numero massimo che lo stesso RUP riterrà congruo. In ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel caso in cui il RUP scelga di limitare gli inviti attraverso il sorteggio, l'affidatario uscente per quel determinato appalto nonché coloro che erano già stati invitati in occasione della precedente procedura per il medesimo oggetto dell'appalto, non saranno invitati.

Si deroga al principio di rotazione, in quanto non razionalmente applicabile nei seguenti casi:

- quando l'affidamento diretto è preceduto da una richiesta di preventivo rivolta a tutti operatori economici iscritti in elenco o comunque preceduta da invito pubblico a manifestare interesse;
- quando per la categoria di bene e servizio da acquistare vi sia un solo operatore economico iscritto in elenco o comunque, a seguito di invito pubblico a manifestare interesse, un solo operatore economico abbia presentato istanza;

- nel caso in cui si proceda ad acquistare direttamente uno o più beni su un catalogo elettronico messo a disposizione su una piattaforma di committenza pubblica aperta a tutti gli operatori economici in quanto è lo stesso sistema che consente di individuare automaticamente l'offerta economicamente migliore (ad es. MEPA);
- per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, motivando sinteticamente, come previsto dalle già richiamate linee guida n. 4 ANAC.

È il caso di rammentare infine l'obbligo dettato dall'art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 che impone alle pubbliche amministrazioni ivi elencate, tra cui rientrano gli enti locali, di procedere all'acquisto di beni e servizi di importo pari a 5.000,00 euro sino alla soglia comunitaria esclusivamente tramite mercati elettronici.

Il sorteggio verrà effettuato per il tramite della piattaforma Tutto Gare.

L'invito ad una procedura a cui non segue alcun riscontro da parte dell'operatore invitato comporterà la perdita dell'opportunità di essere invitato alla procedura successiva indetta dall'ente.

Si precisa che per riscontro alla richiesta di offerta si intende non solo la presentazione di offerte valide nel termine assegnato dall'ente ma anche, sempre che arrivino entro lo spirare del termine suddetto:

- offerte ritenute non valide, tranne il caso in cui la non validità si a data da dichiarazioni mendaci o informazioni non regolarmente rettificate al fine dell'iscrizione all'elenco medesimo;
- comunicazione motivata di non interesse a partecipare alla procedura cui si è stati invitati.

Art. 10 - Avvertenze

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Nardò.

L'iscrizione all'Albo non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.

Resta ferma la facoltà della stazione Appaltante di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta o della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Albo.

Art. 11 - Ulteriori informazioni

Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via mail all'indirizzo: protocollo@comune.nardo.le.it.

Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra motivazione si renda necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul sito del Comune di Nardò.

Art. 12 - Pubblicità ed informazione

Il presente avviso sarà pubblicato in maniera permanente nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi e contratti" del Comune di Nardò e sulla piattaforma di e-procurement della TuttoGare Comune di Nardò. Sugli stessi siti web sarà pubblicato semestralmente l'Albo dei fornitori e i suoi aggiornamenti.

La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) il Comune di Nardò (con sede operativa in via G. Falcone snc), in qualità di titolare informa gli Operatori Economici che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, nell'ambito delle norme vigenti, è finalizzato esclusivamente alle

attività connesse alla tenuta dell'elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione degli appalti. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento. In base all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all'Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Nardò – Via G. Falcone snc – 73048 Nardò (LE) - Italia – CF:02673320749 - Tel. 0833 838437 - Pec: protocollo@pecnardo.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento relativo all'elenco degli operatori economici di cui al presente avviso è il Dirigente dell'Area 2[^] del Comune di Nardò Dott. Giancarlo Erroi.

Nardò, 20 Luglio 2023

Il Dirigente Area 2